



Documento C2

Capitolato Tecnico Furto

Gestione del rischio scolastico

Documento C2. Capitolato Tecnico Furto.**Definizioni.****Relative all'assicurazione in generale.**

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
 POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.
 CONTRAENTE: L'ISTITUTO SCOLASTICO.
 ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
 SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice.
 PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
 RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
 SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
 INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
 FRANCHIGIA: importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo.
 SCOPERTO: importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato.
 BROKER: La Società di Intermediazione Assicurativa (broker) incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2.

2

Relative all'assicurazione Furto.

VALORI: Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

BENI MOBILI: Merci in genere compresi esplodenti ed infiammabili, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, materie prime, prodotti semilavorati, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, impianti attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche anche mobili, radio anche rice-trasmettenti, altre apparecchiature in uso all'Ente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, armi da fuoco, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, fotocopiatrici, telefax e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scanalature, banchi, cancelleria, campionari, registri, cicli, motocicli, tosaerba, falciatrici, motofalciatrici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di riscaldamento e condizionamento, e quant'altro inerente l'attività esercitata nulla escluso od eccettuato, - esclusi i valori. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A. Sono inoltre compresi: elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere sempreché non garantiti con specifici contratti. Sono inoltre compresi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere, cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro - comprese le armi da fuoco -, nonché indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile. I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.

OPERE D'ARTE: Quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. Per dette opere d'arte si conviene che il massimo indennizzo per singolo pezzo è stabilito in € 25.000,00, salvo quanto riportato nelle somme assicurate. Si precisa che la perdita di un oggetto facente parte di una raccolta o di una collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

DIPENDENTI: Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

LOCALI: Qualsiasi, fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.

FURTO: Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato sottratte con furto, scasso, violenza, minaccia o in modo fraudolento alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

RAPINA: Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale ossia: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei

locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ESTORSIONE: Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale, ossia: il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

MEZZI DI CUSTODIA: Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI: L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto. Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nel prospetto Franchigie e Scoperti.

Condizioni Generali - Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)

Nell'ipotesi di cui all'articolo 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'articolo 5 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 5 dalla ricezione della citata dichiarazione.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Società può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, a mero titolo di esempio alla variazione significativa del numero dei dipendenti, all'adozione di strumenti di riduzione del rischio, alle delibere del Contraente, la variazione del numero degli Alunni.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Articolo 4 e richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai massimali assicurati.

Il Contraente entro 15 giorni a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro trenta giorni.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 16 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella lettera di invito.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro Competente è quello erariale territorialmente competente dell'Istituzione Scolastica

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

4

Articolo 14 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.). In caso di inadempimento intenzionalmente agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se l'inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.

Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.

La Società si impegna a richiedere all'Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro.

La Società si impegna a richiedere che l'Assicurato si sottoponga a accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l'assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro.

La Società si impegna a proporre all'Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro viene chiuso dall'assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l'accettazione.

La Società su richiesta dell'Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale.

Articolo 15 - Produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente (Linee Guida)

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 3 del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;

- la data di accadimento dell'evento;

- la data della denuncia;

- la tipologia dell'evento;

- la tipologia di garanzia;

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

 - sinistro senza seguito;

 - sinistro liquidato, con data e importo liquidato;

 - sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.

Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri senza seguito, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, indicando la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.

Il Contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri di propria competenza, e rende disponibili dalla Società i dati relativi agli stessi con cadenza prestabilita, indicata in sei mesi, ovvero a seguito di richiesta della Società, rendendo accessibile il database allo stesso.

Il Contraente risponde alle richieste dell'Affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16 - Controversie

Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.

Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)

Le somme, i massimali e i limiti di indennizzo richiesti sono quelli indicati nel Documento D - Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Articolo 18 - Pagamento del premio.

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 30 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati alla compagnia o al Broker secondo quanto stabilito al successivo articolo trattante la Clausola Broker / Gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

Articolo 19 - Anticipi sulle indennità.

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari alla percentuale indicata nella sezione Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità durata del contratto; e dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno della somma indicata nella medesima sezione

Articolo 20 - Rinuncia al diritto di surroga.

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i Clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Articolo 21 - Regolazione del premio.

La comunicazione dell'acquisizione a qualsiasi titolo da parte del Contraente di nuovi fabbricati dovrà riportare il valore dell'incremento, nonché il giorno ed il mese dell'effettiva acquisizione. A fronte di detta comunicazione la Società, al termine di ogni annualità assicurativa, provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

Annualità precedente: tanti 360esimi, quanti sono i giorni di copertura rilevati dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per il/i nuovo/i ente/i, del premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati.

Annualità in corso: differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora gli incrementi/variazione fossero stati noti alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.

La differenza a favore dello Società risultante dalla regolazione premio deve essere pagata dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 15 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Clausola broker e gestione del contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Disciplinare (d'ora innanzi indicata come Broker).

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti gli stessi saranno svolti per conto del Contraente dalla società stessa, e in particolare:

Il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.

È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società.

La Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il contraente devono essere trasmesse al Broker dalla Società, su richiesta del broker medesimo entro 15 giorni dalla richiesta o anche attraverso la condivisione di server fax.

La Società, in caso di mancata consegna già in sede di offerta dei 3 semplici di polizza prefirmiti, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente perché provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi.

In ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti.

Nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.

La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, da parte della Società assicuratrice contraente e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio imponibile stabilita nel bando di gara.

La Società, su richiesta del Broker, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Condizioni Speciali - Norme che regolano l'assicurazione Furto.**Articolo 22 - Rischi assicurati. Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga a d'indennizzare i seguenti danni e/o le perdite dei beni e valori assicurati, anche se di proprietà di terzi:

Furto (come definito alla relativa voce nelle Definizioni)

Furto con destrezza: furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24.00 ore immediatamente successive all'evento stesso, e ciò sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di furto, anche se fautore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Colpa Grave dei dipendenti: si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

Rapina (come definito alla relativa voce nelle Definizioni)

Estorsione (come definito alla relativa voce nelle Definizioni)

Portavalori: la Società, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) rapina;

portati da un incaricato dal Contraente fuori dai locali dell'ufficio per trasferirli ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un Amministratore, un Dipendente o altra persona incaricata dall'Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricato dall'Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell'ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali dell'Assicurato.

La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal contraente in conseguenza del contratto del contraente con l'istituto di trasporti.

Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Danni ai valori: sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Atti vandalici: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate

Assicurazione uffici e locali: limitatamente agli uffici ed ai locali durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura degli stessi, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate (guardie giurate o simili). Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

Enti all'aperto: s'intendono assicurati anche all'aperto, purché riposti in aree recintate o a bordo di automezzi intestati al PRA al Contraente purché regolarmente chiusi a chiave, tutti gli enti di proprietà e non dell'Assicurato così come classificati alla voce Beni mobili, con l'esclusione di: armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche rice-trasmettenti, armi da fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, nonché mobilio e arredi in genere, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria in genere, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici e relativi supporti dati, apparecchiature elettromedicali in genere; fotocopiatrici, telefax e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, fotocolor, documenti in genere, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori; impianti portatili di riscaldamento e di condizionamento; s'intendono esclusi anche i valori e le opere d'arte.

Le derrate alimentari e gli altri beni s'intendono in copertura purché solo temporaneamente all'aperto in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle stesse, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle cose assicurate.

Archivi di documenti e registri: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Ubicazioni, partite e somme assicurate.

Spese ammortamento titoli: indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

Nel caso in cui i mezzi di chiusura risultino non essere conformi si applicherà lo scoperto nella percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie.

Articolo 23 - Primo Rischio Assoluto

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 24 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:

da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti" e "Furto commesso agevolato c/o agevolato dai dipendenti");

da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono (salvo quanto previsto dalle garanzie "Colpa grave dei dipendenti" e "Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti");

da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti,

causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Articolo 25 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26 - Cose di terzi, assicurazione per conto di chi spetta.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Articolo 27 - Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Condizioni di assicurazione relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri.

Articolo 28 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

darne avviso alla Società o al Broker entro 15 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fame denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza;

fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unicamente a quello dei danni, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione dei danni tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;

presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Articolo 29 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 30 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;

tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 31 - Mandato dei periti.

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo trattante gli obblighi in caso di sinistro e di cui all'articolo trattante la diminuzione del rischio;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate);
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo trattante la procedura per la valutazione del danno al punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 32 - Limite massimo indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 33 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo trattante il mandato dei periti al punto b).

In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Qualora sulla causa del sinistro sia stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità e dagli atti emerga il possibile dolo da parte del Contraente, la Società pagherà l'indennizzo dovuto solo alla chiusura dell'inchiesta, se da questa non risulta tale dolo.

Articolo 34 - Valore delle cose assicurate, determinazione dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate - con il limite del valore che le cose avevano al momento del sinistro - senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Articolo 35 - Recupero delle cose assicurate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Condizioni Particolari sempre valide.

Articolo 36 - Colpa grave.

A parziale deroga dell'articolo trattante le esclusioni delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Articolo 37 - Macchinari e merci presso mostre e fiere.

Il Macchinario e la Merce assicurati si intendono garantiti, sino alla percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie degli importi indicati anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, presso fieri, mostre in Italia ed all'estero o in viaggio per tali destinazioni.

Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto.

Articolo 38 - UBICAZIONI ASSICURATE

Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente posti sottotetto di fabbricati, comunque costruiti, utili e/o funzionali e/o correlati all'espletamento dell'attività del Contraente stesso o di terzi con cui il Contraente collabora.

Articolo 39 - Durata del contratto.

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il contratto sebbene stipulato per durata pluriennale è facoltativamente rescindibile dalle parti senza oneri ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata entro i termini di:

30 giorni se la rescissione viene effettuata dal contraente Istituzione Scolastica.

60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia

SOMME, SCOPERTI E FRANGHIGIE	Limite d'indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa in percentuale sulle somme assicurate	Scoperto in percentuale.	Franchigia assoluta e/o scoperto minimo in euro.
Garanzia			
Mezzi di chiusura non conformi.	100	0	0
Denaro e valori ovunque riposti.	1	0	0
Ricostruzione archivi, documenti e registri.	2	0	0
Guasti cagionati dai ladri. Alle cose assicurate	100	0	0
Guasti cagionati dai ladri. Ai fabbricati ed agli infissi.	5	0	0
Atti vandalici.	10	0	0
Valori di visitatori.	1	0	0
Furto con destrezza.	2	10	250
Portavalori.	1	0	0
Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre	10	10	250
Enti all'aperto.	20	10	250
Anticipi sulle indennità.	2	0	0